

2. Candidature

– **Statuto Federale:**

- Articolo 21, commi 2, 3;
- Articolo 22 e 23.

– **Regolamento Organico:**

- Articolo 19.

– **Statuto Federale: Art. 22-Eleggibilità**

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati;
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. Aver raggiunto la maggiore età;
 - c. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. Non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f. Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - g. Non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
 - h. Non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

– **Statuto Federale: Art. 23-Incompatibilità**

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi Giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica;
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente;
5. **Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.**

Si rammenta che, in base al dettato dell'art. 21 Statuto Federale comma 2, **ciascun tesserato** in possesso dei requisiti indicati all'art. 22 dello Statuto Federale **potrà presentare la propria candidatura AD UNA SOLA carica elettiva territoriale, regionale o nazionale**, fino alle ore 12.00 di Sabato 30 Gennaio 2021 con le seguenti modalità:

• **CANDIDATURE ALLE CARICHE PERIFERICHE**

Devono pervenire entro il termine di cui all'art. 21 comma 2 dello Statuto Federale:

- All'indirizzo PEC candidature.periferiche@fipav.legalmail.it, complete della documentazione prevista;
- Presso la Segreteria Generale FIPAV - Via Vitorchiano, 81/87 – 00189 – Roma

– **Regolamento Organico: Art. 36–Assemblea Periferica: presentazione ed accettazione delle candidature**

1. Si rimanda all'articolo 21 dello Statuto Federale nonché all'articolo 19 del presente Regolamento Organico, fatta eccezione per le candidature dei Presidenti e dei Consiglieri Periferici che non devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, da società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
2. La Segreteria Generale potrà disporre, anche in deroga al citato articolo 19, specifiche modalità di presentazione ed accettazione delle candidature periferiche.

Si ricorda che **i candidati alle cariche elettive**, nelle rispettive Assemblee, nonché i soggetti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 26 Statuto federale **NON POSSONO RAPPRESENTARE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER DELEGA.**